



TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Presidente del Tribunale

Prot.

Livorno, 11 luglio 2019

Alla Banca Cooperativa Castagneto Carducci
Alla Cassa di Risparmio di Volterra
Al Banco BPM
Alla Banca dell'Elba Credito Cooperativo
Alla UBI Banca
Alla Banca Popolare di Spoleto
Alla Banca CRAS Credito Cooperativo Toscano
Alla Cassa di Risparmio di Firenze
Alla Banca Carige
Alla Banca del Monte di Lucca
Al Banco di Lucca e del Tirreno
Alla Banca Monte dei Paschi di Siena
all'Ordine degli Avvocati
all'Ordine dei dottori commercialisti
al Consiglio del notariato
e p.c.
al Giudice dell'esecuzione dott.ssa Grassi
al Giudice dell'esecuzione dott.ssa Capurso
al Giudice delegato dott. Pastorelli

al dott. L. Pagano
alla dott.ssa Lucchetti
alla dott.ssa De Leva

Oggetto: sottoscrizione dei conti da parte del cancelliere addetto alle esecuzioni individuali –
precisazioni sulle esecuzioni mobiliari, quanto alla necessità del provvedimento autorizzativo in
formato nativo digitale

Sentiti i Giudici dell'esecuzione, il Giudice delegato e le cancellerie,

INVITA

le banche in indirizzo (che hanno già aderito alla modalità telematica di trasmissione dei provvedimenti autorizzativi dei prelievi) a partire dal 10.09.2019, nel caso di conversione del pignoramento (e quindi nelle esecuzioni individuali, mobiliari e immobiliari), la banca consentirà l'apertura del conto corrente immediatamente dopo il deposito, da parte del debitore (o di un suo delegato), dell'assegno intestato al Tribunale di Livorno e recante altresì il numero della procedura; la banca invierà in cancelleria un suo delegato per la sottoscrizione del contratto da parte del cancelliere addetto alla cancelleria delle esecuzioni, entro 10 giorni dal versamento dell'assegno da parte del debitore.

Ciascuna banca dovrà comunicare a mezzo PEC al seguente indirizzo (fallimentare.tribunale.livorno@giustiziacert.it) entro il 10.09.2019 se aderisce alla modalità operativa suindicata, con la precisazione che presso le banche che non vi aderiranno, non potrà essere versata la somma dovuta dal debitore unitamente alla istanza di conversione.

Inoltre, per quanto riguarda il **provvedimento autorizzativo per il prelievo delle somme occorrenti per l'esecuzione del piano di riparto** (parziale o finale, nelle procedure concorsuali) **o del progetto di distribuzione** (parziale o finale, nelle procedure esecutive individuali), il curatore, il commissario giudiziale, il liquidatore, il professionista delegato e il gestore della crisi nelle procedure da sovrainddebitamento dovranno **riportare nella istanza di autorizzazione al prelievo** (che potrà anche essere contenuta, rispettivamente, nella richiesta di esecutività del riparto o nel verbale in cui il professionista delegato dà atto dell'assenza di contestazioni o con cui comunque investe il GE della decisione) **le somme che devono essere versate a ciascun creditore, i suoi dati identificativi e l'Iban.**

Questa modalità di redazione delle istanze consentirà:

- al giudice, di provvedere più celermente (utilizzando l'apposita funzione del "TIMBRO" da apporre sulla istanza);
- alla cancelleria, di inoltrare alla banca l'istanza, contenente anche il provvedimento del giudice, in modo fluido;
- alla banca, di conoscere senza alcuna incertezza il contenuto del provvedimento da eseguire.

Inoltre i curatori, commissari giudiziali, liquidatori, professionisti delegati e gestori della crisi **devono indicare nelle loro istanze la banca presso la quale è aperto il conto.**

La cancelleria rifiuterà le istanze depositate dal curatore, dal commissario giudiziale, dal liquidatore e dal professionista delegato e dal gestore della crisi, in mancanza di questi requisiti.

Si inserisca il presente provvedimento nel sito del Tribunale.

Cordialità

Il Presidente del Tribunale

dott. Massimo Orlando



(firmato digitalmente)